



COMUNE DI TORINO DI SANGRO

Provincia di Chieti

Centr. 0873.913121 Fax 0873.913175

e-mail protocollo@comune.torinodisangro.ch.it P.I. 00243570694

P.zza Donato Iezzi 15- 66020 Torino di Sangro

PEC protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it

www.comune.torinodisangro.ch.it

AVVISO PUBBLICO

CONTRIBUTO INTEGRATIVO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER I CONDUTTORI DI IMMOBILI AD USO ABITATIVO ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE PER L'ANNUALITÀ 2020.

(ART. 11 DELLA L. 09.12.1998 N. 431 – D.M. 07.06.1999 –
NOTA REGIONE ABRUZZO PROT. RA/294057/2020)

VISTA la L. 09.12.1998 n. 431 ad oggetto: “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo” ed in particolare l’art. 11, ai sensi del quale è istituito il fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione;

VISTO il D.M. 07.06.1999 ad oggetto: “Requisiti minimi dei conduttori per beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della L. 09.12.1998 n. 431 e criteri per la determinazione degli stessi”;

VISTA la nota prot. RA/323729/2019 del servizio edilizia sociale della Regione Abruzzo ad oggetto: “L.09.12.1998 n. 431 art.11. Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Indicazioni per l’avviso pubblico. Annualità 2019”;

VISTA la nota prot. RA/294057/2020 del servizio edilizia sociale della Regione Abruzzo ad oggetto: “L.09.12.1998 n. 431 art.11. Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Fondo risorse annualità 2020”;

SI RENDE NOTO

che i conduttori di immobili ad uso abitativo adibiti ad abitazione principale possono presentare domanda di concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione per l’annualità 2020 entro il **15.12.2020** preferibilmente in modalità telematica tramite PEC all’indirizzo: protocollo@comunetorinodisangro.legalmail.it o email all’indirizzo: protocollo@comune.torinodisangro.ch.it oppure, qualora impossibilitati, previo appuntamento telefonico (tel. 0873/913121), presso l’ufficio protocollo comunale dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00 e presso il segretariato sociale martedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e venerdì dalle ore 09:00 alle ore 10:30, compilando l’apposito modello di domanda disponibile presso lo stesso ufficio e sul sito internet: www.comune.torinodisangro.ch.it .

Per presentare domanda gli interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana oppure in uno Stato appartenente all’Unione Europea (purchè in possesso di iscrizione anagrafica di cittadino UE) oppure di uno Stato non UE, purchè in possesso di titolo di soggiorno valido;
2. residenza nel Comune di Torino di Sangro (CH) in un alloggio condotto in locazione come abitazione principale;
3. essere titolari di un contratto di locazione, regolarmente registrato ed in corso di validità, che non rientri nelle categorie catastali A1, A8, A9;

4. limiti di reddito:

- a. (fascia A) reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare anagrafico (ultima dichiarazione), rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime I.N.P.S. anno 2019 (€ 13.338,26) rispetto al quale l'incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14%;
- b. (fascia B) reddito annuo convenzionale complessivo non superiore ad € 15.853,63 rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%. Per la determinazione del reddito convenzionale si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 21 della L. 05.08.1978 n. 457: "... il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di lire un milione (€ 516,46) per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60%". Il reddito convenzionale (€ 15.853,63) è utile solo ai fini di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell'incidenza canone/reddito deve farsi riferimento al reddito imponibile.
- c. l'accesso al contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione per i conduttori di immobili ad uso abitativo adibiti ad abitazione principale per l'annualità 2020 è ampliato ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 35.000,00 che presentano una autocertificazione nella quale dichiarano di aver subito, in ragione dell'emergenza Covid19, una perdita del proprio reddito Irpef superiore al venti per cento nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all'analogo periodo dell'anno precedente e di non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori.

**I redditi da prendere in considerazione sono quelli riferiti all'anno 2019.
Per i canoni di locazione occorre fare riferimento a quelli pagati nell'anno 2019.**

Non possono essere erogati contributi ai soggetti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, inoltre i contributi di cui al terzo comma, art. 11, Legge n. 431/1998 non sono cumulabili con le detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori (comma 2, art. 10, Legge 431/1998).

Il contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione per i conduttori di immobili ad uso abitativo adibiti ad abitazione principale per l'annualità 2020 non è cumulabile con la quota destinata all'affitto del "reddito di cittadinanza" di cui al D.L. n. 4/2019 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 26/2019 e s.m.i.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Referente: Dott.ssa Alessandra Carestia – tel. 0873/913121

Torino di Sangro 23/11/2020



IL SINDACO
NINO DI FONSO